



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2003

Oggetto : Schema di regolamento recante disposizioni per la diffusione e uso della carta nazionale dei servizi.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede la realizzazione della Carta nazionale dei servizi le cui caratteristiche e modalità di rilascio sono state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 che ha modificato l'art 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente l'attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

RILEVATO che l'articolo 27, comma 8, lettera b, della legge 3 gennaio 2003, n. 3, ha autorizzato il Governo ad adottare i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la diffusione ed uso della carta nazionale dei servizi;

CONSIDERATO che alla luce del quadro normativo sopra esposto, si è proceduto alla redazione dello schema di regolamento volto ad individuare le disposizioni per la diffusione e l'uso della Carta nazionale dei servizi;

VISTO il provvedimento in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 maggio 2003;

RILEVATO che nella riunione tecnica del 30 giugno 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto di esprimere parere favorevole sul provvedimento con la richiesta di modifiche al comma 2 dell'articolo 9 e che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno chiesto la soppressione del suddetto comma 2 dell'articolo 9 e che pertanto si è convenuto di rinviare la riunione con l'impegno delle amministrazioni centrali di far pervenire un documento relativamente alla richiesta delle Regioni e delle Autonomie locali relativamente al comma 2 dell'articolo 9;

VISTA la nota del 17 luglio u.s. della Regione Lombardia, con la quale viene comunicato l'assenso sul provvedimento ad eccezione dell'articolo 9, comma 2, per il quale ha richiesto la seguente modifica:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Fino al 31 dicembre 2005, in deroga all'articolo 2, comma 2 e 5, le amministrazioni possono emettere la Carta Nazionale dei Servizi anche ai cittadini in possesso della carta d'identità elettronica. In tal caso le amministrazioni che emettono la CNS concorderanno con l'amministrazione locale le modalità di emissione e di gestione, così come le possibilità di utilizzo della Carta nazionale dei servizi e della Carta di identità elettronica;”

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 24 luglio u.s. il rappresentante dell'ANCI ha chiesto il rinvio per un ulteriore approfondimento;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 31 luglio u.s., proseguita il successivo 1° agosto, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali, di concerto con i rappresentanti delle Regioni e le Autonomie locali, hanno concordato gli emendamenti allo schema di regolamento di cui all'allegato A, successivamente inviati in data 4 agosto u.s. a tutte le Amministrazioni competenti ;

VISTA la nota del 2 settembre u.s. del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha manifestato l'assenso alle proposte di emendamenti, come per le vie brevi anche la Regione Lombardia, capofila per materia e l'ANCI.

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di regolamento in oggetto, con gli emendamenti proposti, già concordati in sede tecnica;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

esprime parere favorevole

con le modifiche concordate, di cui all'allegato A) come indicate in premessa, sullo schema di regolamento in oggetto.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALL. A

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE E USO DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Emendamenti concordati tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Autonomie locali.

-Articolo 2, comma 2 e comma 3 : Modificati in un unico comma 2 :

Comma 2 :

“Al momento dell’emissione o del rinnovo della CNS, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dal sistema del Ministero dell’Interno, Centro Nazionale per i Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 2-quater del decreto legge 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, l’amministrazione richiede la convalida dei dati identificativi e si accerta se l’utente sia in possesso o meno della carta di identità elettronica. In caso di convalida positiva dei dati identificativi e se il cittadino non risulta titolare di una carta di identità elettronica, l’amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza al Ministero dell’interno, Centro Nazionale per i Servizi Demografici - Indice Nazionale delle Anagrafi.”

-Articolo 2, comma 4 : modificato come segue :

Comma 3 :

“Il Ministero dell’Interno, Centro Nazionale per i Servizi Demografici, nel caso in cui i dati identificativi del titolare di una CNS, durante il periodo di validità della stessa, siano state modificate, segnala all’amministrazione di emissione della CNS la necessità di attivarsi per sostituire o interdire la CNS emessa.”

-Articolo 2, comma 5 : SOPPRESSO

-Articolo 2, comma 6 : Il comma 6 diventa comma 4.

-Articolo 8, comma 1 : SOPPRESSO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-**Articolo 8**, comma 2: il comma 2 diventa comma 1.

-**Articolo 8**, comma 3 : il comma 3 diventa comma 2.

-**Articolo 9** : modifica del titolo in “Disposizioni finali”

-**Articolo 9**, comma 2 : modificato come segue:

Comma 2 :

“In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell’INA di cui all’art. 1 della legge 1228/54, come modificato dall’art. 2-quater della legge 26/2001, le amministrazioni che intendono emettere le CNS ne danno comunicazione al Ministero dell’Interno, Centro Nazionale dei Servizi Demografici.”

-Inserimento di un nuovo comma :

Comma 3 :

“Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni che intendono emettere la CNS, effettuata la verifica dei dati identificativi della persona, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed inviano i dati identificativi, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza al Ministero dell’interno, Centro Nazionale per i Servizi Demografici - Indice Nazionale delle Anagrafi. “

-Inserimento di un nuovo comma :

Comma 4 :

“Il Ministero dell’Interno, successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 3, verifica sull’Indice Nazionale delle Anagrafi la correttezza dei dati identificativi ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi ricevuti non siano presenti nell’Indice Nazionale delle Anagrafi, il Ministero dell’Interno ne richiede la convalida al comune di residenza dell’utente che provvede ad inserirli nell’INA. Il Ministero dell’Interno, Centro Nazionale per i Servizi Demografici - Indice Nazionale delle Anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi ricevuti non siano corretti, segnala all’amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti dell’utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.”

-Inserimento di un nuovo comma :

Comma 5 :

“Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della CIE è effettuata, dalle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

amministrazioni che emettono la CNS, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la CIE, previo accordo con i comuni interessati.”